

REGOLAMENTO (UE) 2023/1678 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 17 agosto 2023****che modifica il regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13)****(BCE/2023/20)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3, l'articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 5, lettera d), e l'articolo 10.Visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, l'articolo 140 e l'articolo 141, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Per l'esercizio dei compiti della Banca centrale europea (BCE) in relazione alle segnalazioni a fini di vigilanza, la decisione BCE/2014/29 della Banca centrale europea ⁽³⁾ precisa le modalità con le quali le autorità nazionali competenti (ANC) trasmettono alla BCE talune informazioni ricevute dai soggetti vigilati e la tempistica di tale trasmissione.
- (2) La decisione BCE/2014/29 è abrogata e sostituita dalla decisione (UE) 2023/1681 della Banca centrale europea (BCE/2023/18) ⁽⁴⁾.
- (3) Al fine di allineare la trasmissione alla BCE da parte delle ANC di informazioni finanziarie a fini di vigilanza alle disposizioni della decisione (UE) 2023/1681 (BCE/2023/18), è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Modifiche**

Il regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) è modificato come segue:

- 1) all'articolo 8, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Una volta ricevute da enti creditizi significativi e da succursali significative le informazioni di cui agli articoli 6 e 7 e dopo aver assicurato che le informazioni siano nel formato di file corretto conformemente all'articolo 17, le ANC trasmettono tali informazioni alla BCE senza indebito ritardo.

5. Gli enti creditizi significativi e le succursali significative segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza alle ANC entro le date di invio di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 o entro una scadenza anteriore stabilita dall'ANC.»;

⁽¹⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione BCE/2014/29 della Banca centrale europea, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (GU L 214, 19.7.2014, pag. 34).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2023/1681 della Banca centrale europea, del 17 agosto 2023, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati (BCE/2023/18) (cfr. pag. 105 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).

